

Partner

Dott. Comm. Corrado Colombo
Avv. Vittorio Versace
Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purgè
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dottoressa Elsa Ségard Esp. Cont.
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti

Of Counsel

Dott. Comm. Paolo Triberti
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.
Avv. Patrizia Tovazzi

Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott. Comm. Pietro Aspesi
Avv. Federica Ballerini
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. Comm. Moira Di Muzio
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Comm. Alberto Mariani
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Alessandro Pozzi
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari
Dott. Comm. Rosa Runci
Dott. Comm. Camilla Santinoli
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.
Dott. Comm. Gloria Torre
Avv. Stefano Versace

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it
info@tcapartners.it

Milano, 15 aprile 2020

Comunicazione n. 2-ENC/2020

Oggetto: decreto “Liquidità” - provvedimenti in materia di sospensione versamenti per enti non commerciali

Gentili Clienti,

L’Agenzia delle Entrate con la [circolare n. 9](#) pubblicata ieri 13 aprile, ha fornito una serie di risposte sui quesiti pervenuti da parte delle associazioni di categoria in merito all’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, cosiddetto “Decreto Liquidità”, di cui vi abbiamo fornito una sintesi nella nostra Circolare n. 7 inviata in data 11 aprile.

Riteniamo utile riassumervi di seguito le risposte ai quesiti che riguardano specificatamente gli **Enti non commerciali**.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI per ENTI NON COMMERCIALI

Con riferimento alla **sospensione dei versamenti tributari e contributivi per gli “enti non commerciali”** la circolare ha fornito i primi chiarimenti con riferimento:

- alla tipologia di enti a cui si applica la sospensione dei versamenti;
- alla verifica delle condizioni per la sospensione per gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale.

Tipologia di enti a cui si applica la sospensione dei versamenti

La sospensione dei versamenti si applica agli Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi che svolgono attività istituzionale e di interesse generale, ovvero le attività elencate all’articolo 5 del d.lgs 117/2017.

L’Agenzia ha chiarito che i soggetti interessati sono “*gli enti diversi da quelli che esercitano in via prevalente o esclusiva un’attività in regime di impresa in base ai criteri dell’articolo 55 del TUIR*”.

Ha altresì precisato che tra i beneficiari rientrano gli Enti del Terzo Settore – ovvero, allo stato attuale, Onlus, Aps e Odv – che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, del d.lgs 117/2017.

Se gli enti sopra menzionati **non svolgono attività commerciale**, i versamenti che riguardano:

- le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (art. 23 e 24 DPR. 600/73), e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- i contributi previdenziali e assistenziali;
- i premi per l'assicurazione obbligatoria.

in scadenza nei mesi di aprile e maggio sono sospesi e potranno essere **eseguiti entro il 30 giugno 2020** in rata unica o in 5 rate sempre a partire dal 30 giugno.

Se gli enti, invece, svolgono attività commerciale, seppur in misura non prevalente, con riferimento a tale attività commerciale potranno usufruire della sospensione dei versamenti alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 18 per i soggetti che esercitano attività di impresa, ovvero:

- ✓ i contribuenti i cui ricavi conseguiti o compensi percepiti nel periodo di imposta precedente **non hanno superato il limite di 50 milioni di euro**: la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato e i corrispettivi (determinati secondo la disciplina IVA) di marzo e aprile dell'anno 2020 sono diminuiti di almeno il 33% rispetto ai corrispondenti periodi dell'anno d'imposta precedente;
- ✓ i contribuenti che **hanno superato la soglia di 50 milioni di euro**: la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato e i corrispettivi (determinati secondo la disciplina IVA) di marzo e aprile dell'anno 2020 sono diminuiti di almeno il 50 per cento rispetto ai corrispondenti periodi dell'anno d'imposta precedente.

In questo caso, tra i versamenti sospesi è compresa anche l'Iva del mese di marzo e aprile in scadenza il 16 aprile e il 16 maggio, che potrà essere versata entro il **30 giugno 2020** in rata unica o in 5 rate sempre a partire dal 30 giugno.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI per ENTI SPORTIVI

Ancora differente invece il quadro applicativo per le **Federazioni e le società sportive dilettantistiche che già potevano fruire della sospensione dei termini** per il versamento delle ritenute erariali e dei contributi fino al **31 maggio prossimo**. Tale criterio continua a trovare applicazione senza dover dimostrare l'avvenuta riduzione del fatturato e dei corrispettivi. Invece, se detti soggetti intendono fruire della sospensione dell'IVA avente scadenza il 16 aprile e il 16 maggio dovranno dimostrare, come per ogni altro contribuente, la contrazione del fatturato e dei corrispettivi (nei mesi di marzo e aprile), nella misura almeno pari al 33 per cento.

Porgiamo con l'occasione i migliori saluti

TCA – Triberti Colombo & Associati